



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2017-2018

Comunicato Ufficiale N° 96 dell'08/03/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Segreteria
Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta dell'8 Marzo 2018:

GIUDICE SPORTIVO

JUNIORES PROVINCIALE

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. ARANOVA CALCIO PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEL CALCIATORE FABRIZI MATTEO DELLA SOCIETA' A.S.D. ANGUILLARA RELATIVAMENTE ALLA GARA A.S.D. ARANOVA – A.S.D. ANGUILLARA DEL 17 FEBBRAIO 2018, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 90 del 22/2/2018 (pag. 5),
decide quanto segue:

La Società A.S.D. ARANOVA ha proposto reclamo avanti questo Organo Giudicante adducendo che nella gara disputata il 17/2/2018 valevole per il Campionato Juniores Provinciali, la Società A.S.D. ANGUILLARA aveva schierato il calciatore FABRIZI Matteo (indicato con il n. 6 nella distinta gara), nonostante lo stesso fosse squalificato e, chiedendo, per tale motivo, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

Il reclamo è meritevole di accoglimento.

In via preliminare si devono ritenere non giuridicamente assumibili le controdeduzioni della Società ASD ANGUILLARA, pervenute, tra l'altro in data 7.3.2018, quindi oltre i termini fissati da questo Giudice ai sensi dell'art. 29 comma 8 bis) C.G.S., limitandosi, la stessa Società, nella sostanza, a consigliare una più ampia pubblicità all'art.22 del C.G.S. non fornendo, pertanto giustificazioni valide all'infrazione commessa.

Come risulta dal C.U. n. 84 del 8/2/2018 (pag. 9) al calciatore FABRIZI Matteo della Soc. A.S.D. ANGUILLARA era stata comminata una gara effettiva di squalifica per cumulo di ammonizioni a seguito della disputa della gara valida per la 14^a giornata di andata del Campionato Juniores Provinciali contro la Soc. Monte Mario. A nulla rileva la circostanza che il suddetto calciatore non abbiano preso parte alla partita prevista per la 15^a giornata del campionato contro la Soc. Ottavia, in quanto la predetta Società partecipa al Campionato Juniores pur essendo fuori classifica. Orbene, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del C.G.S. le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate nelle gare *“che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali”*. Ne discende che nella gara oggetto del presente reclamo, valida per la 1^a giornata di ritorno del Campionato Juniores, il calciatore FABRIZI Matteo non aveva ancora scontato la gara effettiva di squalifica a lui comminata e, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla stessa.

P.Q.M.

Il Giudice di Primo Grado:

- accoglie il reclamo della Soc. A.S.D. Aranova e, per l'effetto, commina a carico della Soc. A.S.D. ANGUILLARA la sanzione sportiva della perdita della gara A.S.D. Aranova – A.S.D. ANGUILLARA del 17/2/2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali, con il punteggio di 0-3;
- commina a carico della Soc. A.S.D. ANGUILLARA l'ammenda di Euro 50,00;
- squalifica per una ulteriore gara effettiva il calciatore FABRIZI Matteo della Soc. A.S.D. ANGUILLARA;
- inibisce fino al 23/3/2018 il sig. DI GIACOMO Domenico, dirigente accompagnatore della Società A.S.D. ANGUILLARA nella gara in epigrafe;
- Dispone restituirsi la tassa reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 13 C.G.S.

Publicato in Roma l'8 Marzo 2018

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto